# AGS [Numero dell'incarto]

# Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (Legge sul personale, LCPers)

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:

\_

Modificato:

**170.400** | 710.300

Abrogato: -

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale, visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

## I.

L'atto normativo "Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (Legge sul personale, LCPers)" CSC <u>170.400</u> (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

#### Art. 1 cpv. 1 (modificato)

<sup>1</sup> Il Cantone e gli istituti soggetti alla legge configurano la loro politica del personale in modo tale che i loro compiti possano essere adempiuti in ogniqualsiasi momento in modo economico, tempestivo e con la qualità necessaria nonché nel rispetto delle loro responsabilità per quanto riguarda la famiglia e la società nonché delle pari opportunità.

## Art. 6 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo)

Natura giuridica-Contratto di lavoro e tipo di assunzionelimitazione temporale (titolo modificato)

- <sup>1</sup> I rapporti di lavoro vengono costituiti con <del>contratti</del>un contratto di lavoro scritto di diritto pubblico.
- <sup>2</sup> In presenza di motivi materialmente giustificati possono essere concordati rapporti di lavoro a tempo determinato.

# Art. 7 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato), cpv. 4 (modificato)

- <sup>1</sup> Il periodo di prova dura <del>di regola sei tre</del> mesi. A seconda delle esigenze esso Per determinate funzioni il Governo può essere ridotto fino a tre mesi o aumentato-fissare periodi di prova fino a <del>dodicisci</del> mesi.
- <sup>2</sup> Se le prestazioni o il comportamento non soddisfano, il periodo di prova può essere prolungato **una tantum** fino al <del>massimo a dodici mesidoppio della durata</del>.
- <sup>3</sup> Abrogato
- <sup>4</sup> Per rapporti di lavoro temporanei o con di durata inferiore a un volume di lavoro modesto possono anno può essere stabiliti periodi stabilito un periodo di prova più brevibreve o vi si può rinunciare del tutto.

# Art. 8 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato), cpv. 4 (modificato)

Termini e scadenza di disdetta (titolo modificato)

- <sup>1</sup> Il termine per la disdetta del Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro dopo il periodo può essere disdetto per la fine di prova è un mese rispettando un termine di regoladisdetta di quattrotre mesi, mentre per entrambe le parti contraentii quadri superiori va rispettato un termine di disdetta di sei mesi.
- <sup>2</sup> Durante il periodo di prova il terminerapporto di disdetta è lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento rispettando un termine di regoladisdetta di un mese sette giorni.
- <sup>3</sup> Per quadri o rapporti di lavoro temporanei o con di durata inferiore a un volume di lavoro modesto possono anno può essere stabiliti termini stabilito un periodo di disdetta diversipiù breve.
- <sup>4</sup> Con il consenso di entrambe le parti si L'autorità competente può derogare ai termini-rinunciare al rispetto del termine o della scadenza di disdetta-stabiliti contrattualmente.

#### Art. 10 cpv. 1 (modificato)

<sup>1</sup> Per motivi gravi entrambe le parti contraenti possono disdire in <del>ogni</del>**qualsiasi** momento il rapporto di lavoro senza osservare i termini.

## Art. 13 cpv. 1 (modificato)

<sup>1</sup> <del>Di comune intesa le parti contraenti</del> I rapporti di lavoro possono <del>annullare essere</del> annullati in <del>ogni</del>qualsiasi momento <del>il rapporto di lavoro</del>con un contratto d'annullamento scritto.

## Art. 14 cpv. 1 (modificato)

Esonero dal lavoro Sospensione (titolo modificato)

<sup>1</sup> In caso di scioglimento del rapporto di lavoro secondo le disposizioni degli articoli 9 e 13 e se sono-Il servizio può sospendere in gioco interessi pubblici, l'autorità di assunzione decide sull'esonero dal lavoro e sul versamento totale-qualsiasi momento un collaboratore dalla prestazione lavorativa, del tutto o parziale dello stipendio in parte.

### Art. 15 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 4 (abrogato)

Raggiungimento dei limiti di età, pensionamento amministrativo Pensionamento (titolo modificato)

- <sup>1</sup> Il rapporto di lavoro <del>termina con cessa</del> l'ultimo giorno del mese nel quale il <del>compimento del collaboratore compie il</del> 65° anno d'età. Per determinate funzioni il Governo può fissare altri limiti di età.
- <sup>2</sup> Il Governo può disporre il pensionamento anticipato se Dopo la rioccupazione del posto è data stabilita nel capoverso 1 il rapporto di interesse pubblico. Esso fissa la liquidazione in base alle disposizioni dell'articolo 17 lavoro può essere proseguito al massimo fino all'ultimo giorno del mese nel quale il collaboratore compie il 68° anno d'età.
- <sup>4</sup> Abrogato

### Art. 16 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (nuovo)

Pensionamento anticipato Scioglimento per motivi di salute (titolo modificato)

- <sup>1</sup> H-Su richiesta del collaboratore-oppure, a seconda del grado di inabilità al lavoro accertato nel quadro di una procedura svolta dall'ufficio AI competente il servizio può richiedere-volume di impiego viene ridotto o il pensionamento anticipato per motivi-rapporto di salutelavoro viene sciolto.
- <sup>2</sup> Il Governo <del>decide dopo aver preso atto della decisione dell'Ufficio AI cantonale. disciplina i dettagli, in particolare:</del>
- a) (nuova) il momento in cui il volume di impiego viene ridotto o il rapporto di lavoro viene sciolto;
- b) (nuova) la competenza e la procedura.
- <sup>3</sup> Il rapporto di lavoro di collaboratori che per motivi di salute per dodici mesi sono impossibilitati del tutto o in parte a svolgere la prestazione lavorativa e lo rimarranno per almeno altri sei mesi può essere adattato di conseguenza o disdetto per la quota pari al grado di impedimento al lavoro.

#### Art. 28a (nuovo)

Sostegno per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia

- <sup>1</sup> Ai collaboratori che ricorrono all'assistenza ai bambini complementare alla famiglia per figli sotto loro custodia può essere versato un contributo alle spese. Il Governo disciplina i dettagli, in particolare:
- a) il diritto al contributo;
- b) l'ammontare del contributo;
- c) il finanziamento;
- d) la competenza e la procedura.

## Art. 31 cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato), cpv. 4 (nuovo)

- <sup>2</sup> In caso di necessità i collaboratori possono essere sostenuti finanziariamente a carico del fondo. In easi motivati possono anche essere concessi mutui con o senza interessi:
- <sup>3</sup> Eecedenze di premio ed eventuali rimborsi Rimborsi dell'assicurazione contro gli infortuni del personale confluiscono nel fondo di previdenza per il personale.
- <sup>4</sup> Il Governo disciplina i dettagli, in particolare:
- a) le modalità di calcolo degli interessi e di rimborso;
- b) l'amministrazione del fondo e l'impiego di mezzi non utilizzati;
- c) la competenza e la procedura.

# Art. 41 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato), cpv. 4 (abrogato), cpv. 5 (abrogato)

- <sup>1</sup> **H-Ogni anno i collaboratori hanno** diritto <del>a vacanze ammonta annualmente</del>-a
- a) (modificata) cinque settimane di vacanza fino al-all'anno civile compreso nel quale compiono il 49° anno di età: quattro settimane d'età.
- b) (modificata) dal-sei settimane di vacanza a partire dall'anno civile nel quale compiono il 50° al 59° anno di età: einque settimaned'età.
- c) abrogata
- <sup>2</sup> È determinante l'anno civile nel quale Ogni anno i collaboratori possono acquistare fino a due settimane di vacanza supplementari se non vi si compiono gli annioppongono motivi aziendali.
- <sup>3</sup> Abrogato
- <sup>4</sup> Abrogato
- <sup>5</sup> Abrogato

# Art. 43 cpv. 1bis (nuovo), cpv. 2 (modificato)

Congedi, periodi sabbatici (titolo modificato)

<sup>1 bis</sup> Il Governo può concordare in particolare con i quadri superiori la possibilità di beneficiare di un periodo sabbatico ogni dieci anni di durata fino a sei mesi e concedere un congedo pagato fino alla metà della durata. Il Governo disciplina i dettagli, in particolare i contenuti necessari dell'accordo.

<sup>2</sup> Per eventi come la <del>naseita di figli propripaternità</del>, adozioni, feste in famiglia, **l'assistenza a familiari,** decessi, cambiamenti di abitazione, manifestazioni sportive e culturali <del>vengono concessii</del> **servizi concedono** brevi congedi pagati.

### Art. 43a cpv. 2 (nuovo)

<sup>2</sup> In caso di ospedalizzazione del neonato la durata del congedo di maternità diventa pari alla durata prolungata del versamento dell'indennità di maternità.

## Art. 47a (nuovo)

Segnalazione di irregolarità

- <sup>1</sup> In buona fede e con fedeltà i collaboratori possono segnalare in modo anonimo irregolarità a un servizio di segnalazione.
- <sup>2</sup> I collaboratori che presentano una segnalazione secondo il capoverso 1 non violano i loro obblighi di servizio e non possono subire svantaggi a seguito di questa segnalazione.
- <sup>3</sup> Il Governo disciplina i dettagli, in particolare:
- a) l'organizzazione nonché i diritti e gli obblighi del servizio di segnalazione;
- b) le misure nonché l'informazione e la tutela dei collaboratori che presentano una segnalazione secondo il capoverso 1;
- c) la competenza e la procedura.

### Art. 49 cpv. 6 (nuovo)

<sup>6</sup> Dopo la nascita di figli propri o dopo un'adozione possono essere concessi una riduzione e in un secondo momento un nuovo aumento del volume di impiego. Il Governo disciplina i dettagli, in particolare un eventuale diritto al riguardo.

## Art. 52 cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (nuovo)

- <sup>1</sup> I collaboratori non possono chiedere, accettare o farsi promettere per sé o per altri regali o altri vantaggi in relazione all'esercizio delle proprie attività di servizio. È fatta salva l'accettazione dill Governo disciplina i dettagli e può prevedere deroghe, in particolare per regali di poco valore.
- <sup>3</sup> I collaboratori devono notificare al servizio se vengono loro offerti dei regali o dei vantaggi che secondo il capoverso 1 non possono accettare.

## Art. 58 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (nuovo)

Incompatibilità di eariche (titolo modificato)

<sup>1</sup> I collaboratori non possono fare parte eontemporaneamente dell'Assemblea federale, del Gran Consiglio, del-Governo, del Tribunale eantonale, del Tribunale amministrativo o del Consiglio di Banca. Fanno eccezione i collaboratori con un volume di impiego totale presso il Cantone di al massimo il 40 per cento.

<sup>2</sup> Se un collaboratore con un volume di impiego superiore viene nominato in una-Il Governo designa le funzioni che non permettono ai collaboratori di queste autorità, il volumericoprire contemporaneamente la carica di impiego deve essere ridotto di conseguenza. Se per motivi aziendali ciò non è possibile, il rapporto di lavoro deve essere disdetto entro sei mesi dalla nominagranconsigliere.

<sup>3</sup> In caso di incompatibilità secondo il capoverso 1, il capoverso 2 o secondo un'altra disposizione del diritto federale o cantonale il rapporto di lavoro cessa alla fine del terzo mese successivo all'accettazione della carica o della funzione in questione.

## Art. 63 cpv. 1 (modificato)

Competenze in materia-Contratti di assunzionelavoro e di disdettaannullamento nonché disdette (titolo modificato)

<sup>1</sup> Fatte salve altre disposizioni sono competenti per <del>le assunzioni i</del> contratti di lavoro e di annullamento nonché per le disdette:

- (modificata) i Dipartimenti e la Cancelleria dello Stato per gli altri collaboratori a partire dalla classe di stipendio 16funzione 20;
- c) (modificata) i servizi per i <del>loro</del>-collaboratori nelle classi di <del>stipendio</del>funzione da 1 a <del>15</del>;19.
- d) (modificata) il presidente della direzione seolastica-capo del Controllo delle finanze per gli insegnanti delle seuole cantonalii propri collaboratori.

## Art. 72 cpv. 2 (abrogato), cpv. 3 (abrogato)

# Art. 73 cpv. 3 (abrogato)

#### II.

L'atto normativo "Legge sulla vigilanza finanziaria (LVF)" CSC <u>710.300</u> (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

#### Art. 4

Abrogato

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abrogato

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abrogato

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abrogato

# III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

# IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo. Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.